



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 4 settembre 2014:

LEGGE 5 SETTEMBRE 2014 N.141

CODICE DI CONDOTTA PER GLI AGENTI PUBBLICI

Art. 1 *(Finalità)*

1. La finalità della presente legge è di precisare le norme in materia di integrità e condotta che gli agenti pubblici sono tenuti ad osservare, aiutarli a rispettare tali norme ed informare l'utenza della condotta che può legittimamente aspettarsi dagli agenti pubblici.

Art. 2 *(Campo di applicazione soggettivo)*

1. La presente legge si applica a tutti gli agenti pubblici.
2. Ai fini della presente legge si intende:
 - a) per "agente pubblico" qualsiasi persona che svolge un pubblico ufficio o servizio, impiegata dall'Amministrazione, e colui che ricopre la funzione di pubblico ufficiale ai sensi del codice penale;
 - b) per "Amministrazione" l'insieme delle Unità Organizzative, Dipartimenti, Enti Pubblici ed Aziende di cui all'Allegato A della Legge 5 dicembre 2011 n.188, nonché ogni Organo, Autorità e Commissione dello Stato;
 - c) per "superiore gerarchico" il Dirigente, Direttore o Responsabile di Unità Organizzative, Enti ed Aziende, il Presidente di Organi, Autorità, Commissioni, il Direttore di Dipartimento e la Direzione Generale della Funzione Pubblica ai sensi dell'articolo 15, comma 3 della Legge n.188/2011.
3. La nozione di funzionario pubblico, pubblico impiegato o dipendente pubblico, contenuta in norme speciali rientra nella definizione di agente pubblico di cui alla lettera a) del superiore comma 2.

4. Le disposizioni della presente legge sono, altresì, applicate a qualsiasi persona impiegata da un soggetto pubblico o privato incaricato di svolgere servizi pubblici ed ai titolari di contratti di collaborazione o consulenza con carattere di continuità se ed in quanto compatibili e fatte salve norme speciali. A tal fine negli atti di concessione di servizio pubblico e nei contratti di acquisizione delle collaborazioni e consulenze, l'amministrazione inserisce apposite disposizioni e clausole di risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

5. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi di riferimento per la condotta dei membri del Consiglio Grande e Generale, dei Capitani e dei membri delle Giunte di Castello, dei membri del Congresso di Stato, dei magistrati e degli appartenenti alle Forze di Polizia per gli aspetti compatibili e fatte salve le speciali norme ad essi applicabili.

6. In relazione agli appartenenti alle Forze di Polizia, verrà approvato, mediante decreto delegato, uno specifico codice di condotta in conformità alle linee guida contenuta nel Codice Europeo di Etica per la Polizia di cui alla Raccomandazione REC (2001) 10 adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 settembre 2001. Sino all'adozione del predetto codice di condotta si applica la disposizione di cui al comma 5.

Art. 3

(Principi di attuazione)

1. Dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione ed i soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 2 che abbiano adottato le disposizioni del presente codice, hanno il dovere di informare gli agenti pubblici ed i cittadini in merito alle sue disposizioni, anche attraverso supporti informatici.

2. La presente legge costituisce parte integrante delle condizioni di lavoro degli agenti pubblici.

3. Ciascun agente pubblico ha il dovere di attuare tutte le misure necessarie al fine di rispettare le disposizioni della presente legge.

4. Al personale della pubblica amministrazione sono rivolte attività formative che forniscano ai dipendenti le linee guida e le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente codice.

Art. 4

(Legalità, imparzialità e discrezionalità)

1. L'agente pubblico è tenuto a compiere i propri doveri nel rispetto della legge, delle istruzioni legittime e delle norme deontologiche relative alle sue funzioni.

2. L'agente pubblico opera in modo onesto, diligente ed efficace e svolge i propri doveri al meglio delle sue capacità, con competenza, equità e cognizione.

3. Quando le funzioni dell'agente pubblico comportano l'esercizio di potere discrezionale, l'agente pubblico è tenuto a esercitarlo in maniera imparziale, conformemente alla legge, ai principi di deontologia professionale e alle finalità del suo ufficio, tenendo conto unicamente dell'interesse pubblico e delle circostanze pertinenti.

Art. 5

(Rispetto delle Istituzioni e neutralità politica)

1. L'agente pubblico ha il dovere di rispettare le Istituzioni e di servire fedelmente la Repubblica e le autorità dello Stato costituite conformemente alla legge.

2. L'agente pubblico è tenuto ad agire in maniera imparziale e ad osservare le direttive, le decisioni o le azioni legittime delle autorità pubbliche nel pieno rispetto dell'autonomia dell'amministrazione dalla politica. Qualora l'agente prenda parte ad attività politiche, tale partecipazione non deve interferire con l'esercizio imparziale delle sue funzioni e con il perseguimento dell'interesse cui il servizio che svolge è finalizzato.

Art. 6

(Relazioni con l'utenza e ambito professionale)

1. L'agente pubblico ha il dovere di comportarsi sempre in maniera da preservare e rafforzare la fiducia dei cittadini e dell'utenza in genere, nell'integrità, imparzialità ed efficacia dell'Amministrazione, delle istituzioni e dei poteri pubblici.
2. L'agente pubblico in rapporto con l'utenza si fa riconoscere attraverso supporto identificativo messo a disposizione dall'Amministrazione e dai soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 2, salvo diversi ordini di servizio.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni l'agente pubblico non deve agire o omettere di agire in maniera arbitraria o discriminatoria a svantaggio di alcuna persona, gruppo di persone o organizzazioni e deve tenere in debita considerazione i diritti, gli obblighi e gli interessi legittimi altrui.
4. L'agente pubblico è tenuto alla cortesia e ad essere rispettoso e disponibile nelle sue relazioni con i cittadini e gli utenti in genere, nonché nelle sue relazioni con i propri superiori, colleghi e subordinati.
5. L'agente pubblico è responsabile nei confronti del suo superiore gerarchico, salvo quanto diversamente prescritto dalla legge.

Art. 7

(Segnalazione)

1. L'agente pubblico è tenuto ad effettuare denunce e segnalazioni nel caso in cui:
 - a) ritiene che gli venga richiesto di agire in maniera illegale, irregolare o contraria ai principi etici e di buon andamento dell'Amministrazione, o altrimenti in contraddizione con la presente legge;
 - b) viene a conoscenza di una violazione della presente legge commessa da parte di altri agenti pubblici;
 - c) viene a conoscenza nell'esercizio, o come risultato dell'esercizio, delle sue funzioni, di qualsiasi elemento, indicazione o ragionevole sospetto di attività illecita o criminale concernente la funzione pubblica.
2. La denuncia o segnalazione di cui al comma che precede può essere indirizzata in forma scritta o con le ulteriori specifiche forme prescritte dalle norme vigenti al superiore gerarchico, all'Autorità giudiziaria o di polizia.
3. La denuncia o segnalazione non costituisce violazione del segreto d'ufficio.
4. L'Amministrazione vigila affinché l'agente pubblico, che effettua ai sensi del presente articolo una denuncia o segnalazione sulla base di ragionevoli sospetti e in buona fede, non subisca alcun pregiudizio. Sono nulli i provvedimenti sanzionatori o disciplinari adottati in violazione di quanto previsto al precedente periodo.
5. L'Amministrazione adotta misure adeguate a garantire la riservatezza sull'identità dell'agente pubblico che ha effettuato la denuncia o segnalazione. L'identità può essere rivelata solo se indispensabile a garantire compiutamente il diritto di difesa del soggetto segnalato.
6. In caso di comunicazione, denuncia o rapporto all'Autorità giudiziaria, l'identità dell'agente pubblico che ha segnalato il fatto, anche se conosciuta, non è menzionata. L'identità dell'agente pubblico può essere rivelata solo quando l'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo dichiara indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali procede.

Art. 8

(Esercizio di competenze a proprio vantaggio)

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'agente pubblico deve evitare di essere condizionato dai propri interessi privati. E' sua responsabilità evitare conflitti d'interesse, indipendentemente dal fatto che siano reali, potenziali o apparenti.
2. L'agente pubblico non deve in alcun caso trarre un indebito vantaggio personale dal proprio incarico.

Art. 9

(Conflitto di interessi)

1. Un conflitto di interessi deriva da una situazione in cui un agente pubblico ha un interesse personale tale da influenzare, o che sembra influenzare, l'esercizio imparziale e obiettivo delle sue funzioni.
2. L'interesse personale dell'agente pubblico include qualsiasi vantaggio per sé stesso o in favore del coniuge, del convivente, di parenti e affini fino al quarto grado o di persone con le quali l'agente pubblico ha o ha avuto nei due anni precedenti rapporti di affari o politici o di organizzazioni in cui egli ha o ha avuto nei due anni precedenti incarichi direttivi o di controllo.
3. L'agente pubblico è personalmente tenuto a:
 - a) riconoscere qualsiasi conflitto di interessi reale, potenziale o apparente;
 - b) informare il suo superiore gerarchico per iscritto in merito a qualsiasi conflitto di interessi dal momento in cui ne viene a conoscenza;
 - c) rispettare ogni decisione finale che gli impone di uscire dalla situazione in cui si trova compresa eventualmente l'indicazione di astenersi dal compiere atti inerenti al procedimento o all'attività amministrativa in relazione ai quali sia stata ravvisata la sussistenza del conflitto di interessi.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 2, qualora l'agente pubblico faccia parte di una commissione o un organo decisionale, si astiene dal partecipare alla seduta o al comma in cui viene trattata la questione in cui egli ha un interesse personale.

Art. 10

(Dichiarazione di interessi)

1. L'agente pubblico che ricopre un incarico in cui i suoi interessi personali o privati potrebbero essere collegati alle sue funzioni ufficiali è tenuto a dichiarare al proprio superiore gerarchico, conformemente alla legge, al momento della nomina, e in seguito ad intervalli regolari definiti sulla base delle circolari di cui al comma 2 dell'articolo 23 o ogniqualvolta intervengano dei cambiamenti, o su richiesta, la natura e la portata di tali interessi.
2. L'agente pubblico è tenuto a comunicare per iscritto al proprio superiore gerarchico la propria adesione o appartenenza ad associazioni, fondazioni od organizzazioni, i cui ambiti di interesse possano creare situazioni di conflitto oppure influenzare lo svolgimento dell'attività pubblica.

Art. 11

(Incompatibilità)

1. Fatte salve le incompatibilità previste per i dipendenti pubblici ed i Dirigenti dalla Legge 8 settembre 1967 n. 38, dalla Legge 22 dicembre 1972 n.41, dalla Legge 31 luglio 2009 n.108, dalla Legge 5 dicembre 2011 n.188, e quelle che regolano con carattere di specialità Enti ed UO, l'agente pubblico non deve essere coinvolto in alcuna attività o operazione, ricoprire alcun incarico o svolgere alcuna funzione, indipendentemente dal fatto che sia o meno retribuito, che sia incompatibile con il corretto esercizio delle sue funzioni pubbliche o che pregiudichi tale esercizio.

Nel caso in cui non risulti chiaramente la compatibilità o meno di un'attività, l'agente pubblico deve comunque segnalarlo al suo superiore gerarchico.

2. Per quanto concerne le incompatibilità con la carica di membro di organi elettivi di rappresentanza popolare, si rinvia alle norme speciali disciplinanti la materia.

Art. 12

(Attività politica o pubblica)

1. Fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali e garantiti nella Dichiarazione dei Diritti, l'agente pubblico è tenuto a garantire che la propria partecipazione ad attività politiche, o il suo coinvolgimento in dibattiti pubblici o politici, non interferisca con l'esercizio imparziale delle sue funzioni e con il perseguimento dell'interesse cui il servizio che svolge è finalizzato e non alteri la fiducia del pubblico e dell'Amministrazione nella sua capacità di svolgere i propri compiti con imparzialità e lealtà.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni l'agente pubblico non deve prestare il suo impiego per fini politici o comunque per il perseguimento di interessi di parte.

Art. 13

(Protezione della riservatezza dell'agente pubblico)

1. L'Amministrazione adotta tutte le misure necessarie a garantire che la riservatezza dell'agente pubblico venga rispettata in maniera adeguata; di conseguenza, le dichiarazioni e le segnalazioni previste nella presente legge devono rimanere riservate, salvo quanto diversamente prescritto da norme speciali.

Art. 14

(Omaggi)

1. L'agente pubblico non deve né richiedere né accettare omaggi, favori, inviti o qualsiasi altro vantaggio destinato a lui o al coniuge, al convivente, ai parenti e affini fino al quarto grado, o a persone con le quali l'agente pubblico ha o ha avuto nei due anni precedenti rapporti di affari o politici o ad organizzazioni in cui egli ha o ha avuto nei due anni precedenti incarichi direttivi o di controllo che possono influenzare o sembrano influenzare l'imparzialità con la quale esercita le sue funzioni, o che possono costituire, o sembrano costituire, una ricompensa relativamente alle sue funzioni. Ciò non include l'ospitalità convenzionale né omaggi di valore inferiore a 100,00 euro, che devono essere in ogni caso di carattere occasionale.

2. In casi dubbi sulla possibilità di accettare, l'agente pubblico deve sottoporre l'accettazione di un omaggio, di un altro vantaggio o di un invito, al suo superiore gerarchico.

3. L'agente pubblico consegna al proprio superiore gerarchico gli omaggi il cui valore è superiore a quello previsto al comma 1 e che non possono essere rifiutati per questioni di cortesia e di protocollo. Tali omaggi sono acquisiti nel patrimonio dello Stato e, qualora si tratti di materiali deperibili, indirizzati nelle UO dove possono essere utilizzati o, infine, devoluti ad enti con fini non lucrativi.

4. In tutti i casi in cui l'agente pubblico accetta un invito o qualsiasi vantaggio che non può essere rifiutato né restituito, è tenuto a comunicarlo per iscritto al proprio superiore gerarchico.

Art. 15

(Reazione alle offerte di vantaggio indebito)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo che precede, se si vede proporre un vantaggio indebito, l'agente pubblico è tenuto ad attuare le seguenti misure:

- a) rifiutare il vantaggio indebito poiché non è necessario accettarlo al fine di servirsene come prova;
- b) segnalare il prima possibile il tentativo al proprio superiore gerarchico o direttamente all'autorità penale competente;
- c) trattare il caso sul quale è stato offerto il vantaggio indebito alla stregua di tutti gli altri e attenersi alle indicazioni eventualmente formulate dal superiore gerarchico.

Art. 16

(Vulnerabilità all'influenza altrui)

1. L'agente pubblico non deve permettere che altri lo obblighino, o facciano sì che sembri obbligato, a ricambiare un favore a qualsiasi persona fisica o giuridica. Allo stesso modo, la propria condotta, sia pubblica che privata, non deve renderlo vulnerabile all'influenza indebita altrui.

Art. 17

(Abuso dell'incarico ufficiale)

1. L'agente pubblico non deve offrire vantaggi legati in qualsiasi maniera al proprio incarico in qualità di agente pubblico, a meno che non sia autorizzato legittimamente a farlo nell'interesse pubblico.
2. L'agente pubblico non deve cercare di influenzare a fini privati alcuna persona o organizzazione, compresi altri agenti pubblici, servendosi del proprio incarico ufficiale, o proponendo vantaggi personali.

Art. 18

(Informazioni detenute dalle Autorità pubbliche)

1. Tenendo debitamente conto del diritto di accesso di cui alla Legge 5 ottobre 2011 n.160, l'agente pubblico deve trattare in maniera adeguata, con tutta la riservatezza necessaria, qualsiasi informazione e documento acquisiti nell'esercizio, o come risultato dell'esercizio, delle sue funzioni.
2. L'agente pubblico non deve comunicare informazioni se non nel rispetto delle norme e dei requisiti applicabili all'ufficio, ente o autorità dalla quale è impiegato.
3. L'agente pubblico è tenuto ad attuare le misure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni delle quali è responsabile o delle quali è a conoscenza ed a prevenire la dispersione dei dati, rispettando le disposizioni di sicurezza impartita.
4. L'agente pubblico deve consultare i soli atti, fascicoli, banche dati e archivi al cui accesso sia autorizzato e non deve cercare di accedere alle informazioni il cui possesso da parte sua non sarebbe appropriato o giustificato dalle proprie funzioni. L'agente pubblico non deve fare un uso improprio delle informazioni che può ottenere nell'esercizio, o come risultato dell'esercizio, delle sue funzioni; egli è tenuto a farne uso conforme ai doveri d'ufficio ed a consentirne l'accesso a coloro che ne abbiano titolo.
5. L'agente pubblico ha il dovere di non trattenere informazioni ufficiali che possono o dovrebbero essere legittimamente rese pubbliche e di non divulgare informazioni che sa essere, o ha ragionevoli motivi per credere che siano, false o ingannevoli.

Art. 19

(Risorse pubbliche e ufficiali)

1. Nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, l'agente pubblico è tenuto a garantire che, da un lato il personale e dall'altro i beni, le strutture, i servizi e le risorse finanziarie a lui affidati, siano

gestiti e utilizzati in maniera efficace, efficiente ed economica, e non a fini privati o personali, salvo autorizzazione concessa conformemente alla legge.

Art. 20

(Responsabilità dei superiori gerarchici)

1. Spetta al superiore gerarchico garantire che gli agenti pubblici soggetti al suo potere di controllo o direzione rispettino la presente legge.
2. Il superiore gerarchico è tenuto a controllare o dirigere il suo personale conformemente alle direttive e ai programmi deliberati dalla Direzione Generale della Funzione Pubblica e dal Congresso di Stato. Egli risponde degli atti e delle omissioni del proprio personale contrari a tali direttive e obiettivi se non ha attuato le misure ragionevoli richieste ad una persona nell'ambito del suo incarico per impedire tali atti o omissioni.
3. Il superiore gerarchico deve attuare le misure necessarie ad impedire che il suo personale compia atti di corruzione in relazione al suo incarico. Egli richiama all'osservanza di leggi e regolamenti, assicura una formazione adeguata contro la corruzione, presta attenzione alle difficoltà finanziarie o di altra natura che può incontrare il suo personale e fornisce, grazie alla sua condotta personale, un esempio di integrità.

Art. 21

(Cessazione dalle funzioni pubbliche)

1. L'agente pubblico non deve trarre impropriamente vantaggio dalla sua funzione pubblica per ottenere una possibilità di impiego al di fuori del servizio pubblico.
2. L'agente pubblico non deve permettere che la prospettiva di un altro impiego gli crei un conflitto di interessi reale, potenziale o apparente. Egli deve immediatamente segnalare al proprio superiore gerarchico qualsiasi offerta di impiego concreta che potrebbe creare un tale conflitto. Egli deve, altresì, segnalare al suo superiore l'accettazione di qualsiasi offerta di impiego.
3. Conformemente alle norme vigenti in materia di rotazione degli incarichi e per la durata di due anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, l'ex agente pubblico che abbia esercitato un potere decisionale nell'ambito dell'attività amministrativa di pertinenza non può operare per conto di alcuna persona o organizzazione in relazione alle questioni, interessate da tale decisione, che procurerebbero un particolare vantaggio per detta persona o organizzazione.
4. L'ex agente pubblico non deve utilizzare o divulgare informazioni riservate che ha ottenuto in qualità di agente pubblico, a meno che non sia stato autorizzato a farlo.

Art. 22

(Relazione con gli ex agenti pubblici)

1. L'agente pubblico non deve accordare un trattamento preferenziale né un accesso privilegiato al servizio pubblico agli ex agenti pubblici, né tenere un comportamento penalizzante nei loro confronti.

Art. 23

(Rispetto della presente legge e sanzioni)

1. La Segreteria di Stato con delega alla Funzione Pubblica e la Direzione Generale della Funzione Pubblica curano la diffusione della presente legge. L'agente pubblico è tenuto a comportarsi conformemente alla legge e deve, di conseguenza, prendere conoscenza delle sue disposizioni e di ogni modifica. Nel caso in cui non sia sicuro su come procedere, egli è tenuto a rivolgersi al superiore gerarchico.

2 La Direzione Generale della Funzione Pubblica emana circolari applicative della presente legge, fornisce un supporto concreto all'attività dell'agente pubblico anche attraverso strumenti informatici e promuove apposita attività di formazione.

3. Le disposizioni della presente legge integrano i doveri del dipendente pubblico la cui inosservanza è sanzionata, fatta salva l'eventuale applicazione delle norme penali, ai sensi delle vigenti norme di disciplina.

4. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con l'Amministrazione per i successivi due anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

5 Resta salva la facoltà di esercitare azione di risarcimento per il danno causato all'immagine dell'Amministrazione, ai sensi delle vigenti norme.

6. La presente legge può essere modificata con decreto delegato, al fine di allinearla alle direttive e disposizioni internazionali in materia.

Art. 24

(Oneri relativi all'attuazione del codice di condotta)

1. Si provvede agli adempimenti previsti e all'attuazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 25

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 5 settembre 2014/1714 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Valeria Ciavatta – Luca Beccari

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini